SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 maggio 2009, n. **41**.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno aprovato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1493):

Presentato dall'on. Luca Giorgio Barbareschi ed altri il 16 luglio 2008.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 30 luglio 2008 con pareri delle commissioni II, V, VII, XII e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 23, 28 e 29 ottobre 2008; 5, 19 e 25 novembre 2008.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 4 dicembre 2008.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 4 e 10 dicembre 2008 ed approvato l'11 dicembre 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 1270):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 dicembre 2008 con parere delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 7 aprile 2009.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 23 aprile 2009.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 29 aprile 2009.

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

09G0049

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio provinciale di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi dell'amministrazione provinciale di Frosinone ed il presidente nella persona del signor Francesco Scalia;

Vista la deliberazione n. 17 del 20 marzo 2009, con la quale il consiglio provinciale ha dichiarato la decadenza del signor Francesco Scalia dalla carica di presidente, a seguito dell'avvenuta nomina del predetto amministratore alla carica di assessore della Regione Lazio;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Frosinone è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Frosinone è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del presidente nella persona del signor Francesco Scalia.

In data 13 febbraio 2009 il signor Francesco Scalia è stato nominato alla carica di assessore della Regione Lazio.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dal combinato disposto dell' art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 2 della legge Regionale 4 settembre 2000, n. 27 nonché dell'art 42 dello Statuto della Regione Lazio, il consiglio provinciale, con deliberazione n. 17 del 20 marzo 2009, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di presidente.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del presidente costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio provinciale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Frosinone.

Roma, 3 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A04898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Tursi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tursi (Matera);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tursi (Matera) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Emilia Felicita Capolongo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tursi (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 6 marzo 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2594/08/9734 Area II S.E. del 17 marzo 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Con ordinanza n. 162 in data 8 maggio 2008 il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha accolto la domanda di sospensione del citato decreto prefettizio.

Quest'ultimo provvedimento è stato poi annullato con sentenza n. 951/2008 dal medesimo organo giurisdizionale.

Con ordinanza n. 1241 in data 10 marzo 2009 il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sospeso l'efficacia della suddetta sentenza.

A seguito di tale ultimo provvedimento giurisdizionale, si rende necessario portare a termine il procedimento di scioglimento già avviato dal prefetto di Matera, del quale, per le considerazioni suesposte, si ritiene ricorrano gli estremi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tursi (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Emilia Felicita Capolongo.

Roma, 3 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A04901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Angri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Angri (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Angri (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Pezzuto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Angri (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 marzo 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13698/2009 del 13 marzo 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Angri (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Bruno Pezzuto.

Roma, 3 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A04900

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Venegono Superiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Venegono Superiore (Varese);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale, funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Anna Nigro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 marzo 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8042/2009/Area II del 23 marzo 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Nigro.

Roma, 3 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A04899

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2009.

Attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3760).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del 21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 che rinvia l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 2, comma 3, del sopra citato decreto-legge che prevede che il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del piano degli interventi, al fine di attuare i primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Tenuto conto che le disposizioni contenute nella presente ordinanza non ineriscono ad aspetti di natura finanziaria;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare il coordinamento delle funzioni pubbliche coinvolte nella fase di approvazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e dei conseguenti progetti preliminari, il Commissario delegato indice, ove necessario, apposite conferenze di servizi decisorie assicurando la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati al governo del territorio.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico delle opere di cui all'art. 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato convoca, una volta definito il piano degli interventi ed i conseguenti progetti preliminari delle opere da realizzare, la conferenza di servizi, da tenersi nei successivi tre giorni, per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. La convocazione della conferenza di servizi è effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo.

3. Qualora alla conferenza di servizi uno o più rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

4. La conferenza di servizi adotta la propria determinazione a maggioranza dei presenti.

5. In sede di svolgimento della conferenza di servizi i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuno tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, indicando le condizioni e gli elementi necessari per il consenso.

6. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 15 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro sette giorni dalla convocazione.

7. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo che si esprime entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta del Commissario.

8. Il Commissario delegato, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, provvede con le deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, stipulata per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 il Commissario delegato può avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici.

2. Per l'efficace attuazione dei compiti di competenza l'Autorità di vigilanza organizza un'apposita struttura di riferimento composta da proprio personale fino a dieci unità, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A04992

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.553 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 25 ottobre e 21 dicembre 2006, 25 gennaio, 22 febbraio e 26 marzo 2007, 23 febbraio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, di cui al decreto del 25 agosto 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.

Le prime cinque cedole dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2006, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2006, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventitre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 maggio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A04971

DECRETO 24 aprile 2009.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 23 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.553 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 5.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indi-

cato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 2009 e l'ultima il 1° settembre 2019.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2019, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2009, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento

adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantaquattro giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 4 maggio 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,25% annuo lordo, dovuto alla Stato, per sessantaquattro giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1.), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1.), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04972

DECRETO 24 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.553 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 27 ottobre e 23 dicembre 2008, 26 gennaio, 23 febbraio e 26 marzo 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con fun-

zioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 64 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 maggio 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04973

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 gennaio 2009.

Istituzione degli «Access Point» per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 per l'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità;

Visto l'art. 80 del citato regolamento (CEE) n. 1408/71, con cui è stata istituita la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

Visto, in particolare, l'art. 78.1 del citato regolamento n. 883/2004, che prevede che gli Stati membri impieghino progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione del regolamento stesso;

Vista la proposta del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del citato regolamento 883/2004 che, per lo scambio dei dati, prevede l'istituzione, in ogni Stato membro, di «punti di accesso»;

Visto l'art. 1.2, lett. *a)*, della sopra citata proposta di regolamento di applicazione, che definisce «punto di accesso» il punto di contatto elettronico designato dall'Autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'art. 3 del regolamento 883/2004, avente la funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari all'applicazione del predetto regolamento 883/2004 e del regolamento di applicazione, tramite la rete comune degli Stati membri;

Vista la decisione n. 235/06 della sopra indicata Commissione amministrativa, con la quale è stato avviato il nuovo sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information);

Ritenuta la necessità di istituire i «punti di accesso» nazionali nel numero massimo di 5, così come stabilito dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti nel documento 179/2007;

Considerata l'articolazione delle competenze in materia di sicurezza sociale ai sensi della legislazione italiana;

Ritenuto opportuno istituire n. 4 «punti di accesso»;

Considerato il ruolo attualmente svolto da Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, INPS, INPDAP e INAIL, in ambito europeo e nazionale, per l'applicazione dei citati regolamenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 78, comma 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sono designati quali «punti di accesso» per l'Italia i seguenti organismi:

1) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - punto di accesso per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche;

2) INAIL - punto di accesso per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo;

3) INPDAP - punto di accesso per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;

4) INPS - punto di accesso per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del regolamento 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione, ciascuno dei «punti di accesso» individuati nell'art. 1 e gli enti ed istituzioni nazionali competenti a loro collegati, utilizzano gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione definito EESSI della Commissione europea.

Art. 3.

1. I rimborsi degli oneri finanziari sostenuti dagli enti previdenziali designati «punti di accesso» al fine dell'utilizzo degli strumenti informatici individuati all'art. 2 in favore delle istituzioni a ciascuno di essi collegate, così come individuate nell'art. 1, sono regolati mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti entro centottanta giorni dalla data di approvazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

2. Gli enti ed istituzioni nazionali competenti assicurano la massima collaborazione con gli organismi designati quali «punti di accesso» nazionali ai quali sono collegati, al fine di assicurare tempestivamente gli scambi di informazione relativi alle prestazioni di propria competenza.

3. I dati personali che transitano per i punti di accesso sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 354

09A04905

DECRETO 31 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Merpan 480 SC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 5 marzo 2008 dall'impresa MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MERPAN 480 SC uguale al prodotto di riferimento denominato MAKE UP 480 SC registrato con D.D. al n.14057 in data 20 febbraio 2008 a nome dell'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato MAKE UP 480 SC dell'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l.;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Captano nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 20 febbraio 2013 l'impresa MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. con sede in P.O.B. 60 - 84100 Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia da MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. via Falcone, 13 Bergamo è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo-pericoloso per l'ambiente denominato MERPAN 480 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Captano nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva (Israele).

Il prodotto suddetto è registrato al n.14463.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO *I*

MERPAN 480 SC

Composizione
Captano puro g. 39 (480 g/l)
coformulanti q.b. a g. 100
contiene glicole etilenico

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/ la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd,
P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva (Israele)
Rappresentata il Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL
Via Falcone 13 - 24126 BERGAMO – Tel 035 328 811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – Beer-Sheva (Israele)

Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto: L 1-5-10-20 Partita N......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobiliogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MERPAN 480 SC

Fungicida organico ad ampio spettro d'azione in pasta fluida

CARATTERISTICHE
MERPAN 480 SC è un fungicida organico di sintesi ad azione preventiva e curativa.
Con trattamenti sugli alberi previene altresì la marcescenza dei frutti pendenti ed immagazzinati.
E' inoltre efficace contro numerosi parassiti fungini delle sementi di mais, sorgo e orticole
DOSI MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
MELO, PERO: 250-300 ml/hl
Contro: Ticchiolatura, Marciume bruno o Monilia, Maculatura bruna del pero, malattie di post-raccolta in applicazioni di pre-raccolta (Monilia e *Gloeosporium*).
Contro i cancri rameali (*Nectria* spp.) 300 ml/hl di acqua intervenendo ripetutamente da inizio caduta foglie.

DRUPACEE (pesco e nettarine, albicocco, ciliegio):
Pesco, nettarine: contro Bolla, Corineo, Fusicocco, Monilia. Trattamenti al bruno, alla caduta delle foglie e in inverno: 500 ml/hl. Trattamenti alla ripresa vegetativa fino a fine fioritura-caduta petali: 250 ml/hl.
Albicocco: contro Corineo, Fusicocco, Monilia. Trattamenti al bruno, alla caduta delle foglie e in inverno: 500 ml/hl. Trattamenti alla ripresa vegetativa e in vegetazione: 250 ml/hl.
Ciliegio: contro Corineo, Monilia. Trattamenti al bruno, alla caduta delle foglie e in inverno, pre e post-fiorali e pre-raccolta: 250 ml/hl.

CONCIA DEI SEMI
contro: *Pythium* e malattie da contaminazioni esterne da (Fusarium spp.) nel mais e nel sorgo; *Pythium* e Botrite delle orticole.
Per 100 Kg. di semente:
- MAIS, SORGO 0,3-0,4 lt in 0,2 lt di acqua
- ORTICOLE 0,15 lt in 0,15 lt di acqua

AVVERTENZA: i semi trattati e residuati della semina non possono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
COMPATIBILITA'
il prodotto è compatibile con la generalità dei fitosanitari purchè a reazione neutra o debolmente acida. il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc) e prodotti a base di Oli e Zolfi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate e di consentire l'accesso ad uomini ed animali domestici.

FITOTOSSICITA'
Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). L'impiego in miscela con oli minerali è consentito esclusivamente su Drupacee e durante la caduta delle foglie, al bruno ed a bottoni rosa; l'impiego in miscela con zolfo è consentito esclusivamente su drupacee a caduta petali e 10 giorni dopo. Per le pomacee e per tutti gli altri impieghi trattare a distanza di almeno 10 giorni dalle applicazioni con Oli minerali e Zolfi. In estate e per impieghi in miscela con prodotti in formulazione EC eseguire saggi preliminari prima di applicare su larga scala.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI
21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE POMACEE, 10 GIORNI PER ALBICOCCO E CILIEGIO. SU PESCO E NETTARINE SOSPENDERE I TRATTAMENI A FINE FIORITURA-CADUTA PETALI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ed. AGO08

09A04936

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2009.

Modifica e integrazione del decreto 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento 1782/03 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 del Consiglio del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) 1698/05;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che dispone la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e dal decreto- legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante disciplina di attuazione del regolamento (CE) 746/96 in materia di controlli e decadenze degli interventi agroambientali attuati a norma del regolamento (CEE) 2078/92;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92, in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze nell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del regolamento (CE) della Commissione n. 445/2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 dicembre 2006, n. 12541, recante la disciplina del regime di condizionalità della politica agricola comune ed abrogazione del decreto 15 dicembre 2005 così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Considerata la necessità garantire la corretta transizione al nuovo periodo di programmazione 2007-2013 di talune misure che comprendono impegni pluriennali in corso, assunti in precedenti periodi programmazione, consentendo il necessario adattamento degli impegni, senza l'applicazione di penalizzazioni, al fine di assicurare un controllo integrato ed efficace;

Considerato che le norme contenute nel presente decreto si applicano, tra l'altro, ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013 e alle relative disposizioni attuative;

Vista l'urgenza con cui è necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;

Sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2008, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«3. Le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 ai sensi del reg. (CE) n. 1698/2005, incluse quelle modificate ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1975/2006, relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del reg. (CE) 1257/99 o assunti precedentemente a norma dei regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92, possono prevedere la modifica in diminuzione delle superfici e/o delle UBA a suo tempo dichiarate per il rispetto dell'impegno.

4. Nei casi di cui al comma 3, alle modificazioni in diminuzione presentate entro e non oltre l'annualità 2009, non si applicano le riduzioni, le esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici e/o delle UBA, previste dal presente decreto o dai decreti di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 197

09A04904

DECRETO 21 aprile 2009.

Autorizzazione al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione della DOC «Colli Bolognesi Pignoleto Passito»

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto l'art. 5, comma 1 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008 che prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori le cui produzioni rientrino in particolari tipologie di vini;

Considerata la nota n. 113 del 30 marzo 2009 con la quale il Consorzio Vini Colli Bolognesi chiede l'esonero dalla consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione del vino DOC «Colli Bolognesi Pignoletto Passito» e l'inserimento del vino medesimo nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1, lettera *d)* del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, i produttori che ottengono vino DOC «Colli Bolognesi Pignoletto Passito» sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione avvalendosi della deroga del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione della DOC medesima.

2. I produttori che si avvalgono della facoltà stabilita al precedente comma 1 rispettano le disposizioni contenute all'art. 5 comma 6 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, relativamente agli obblighi di comunicazione.

Art. 2.

1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 è sostituito con l'allegato 1 parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 aprile 2009

Il direttore generale: AULITTO

ALLEGATO *1*

Elenco delle produzioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera d del decreto ministeriale 27 novembre 2008:

Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona;

Colli Bolognesi Pignoletto Passito.

09A04951

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 gennaio 2009.

Rettifica del decreto n. 2059 del 21 dicembre 2007, relativo a progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 13 dicembre 2006, ed in particolare per il progetto n. 1574 presentato dalla D.P.G. Dynamic Precision Geometry S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2059 del 21 dicembre 2007, con il quale il progetto n. 1080 presentato dalla 1574 presentato dalla D.P.G. Dynamic Precision Geometry S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.137.927,50 e un credito agevolato pari a euro 1.420.270,00;

Viste le note del 6 agosto 2008 pervenuta in data 2 settembre 2008 prot. n. 7189 e del 27 ottobre 2008 pervenuta in data 3 novembre 2008 prot. n. 9720 con le quali l'azienda, in considerazione dell'interesse destato nel settore dalla innovatività del progetto e della comprovata impossibilità di realizzare il previsto prototipo con i costi decretati, ha chiesto il riesame del progetto inteso ad ottenere il riconoscimento dei costi così come indicato nella relazione redatta dall'esperto scientifico;

Acquisito il parere del Comitato nella seduta del 24 novembre 2008, di cui al resoconto sommario;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2059 del 21 dicembre 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 1574 presentato dalla D.P.G. Dynamic Precision Geometry S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2059 del 21 dicembre 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2059 del 21 dicembre 2007, per il progetto n. 1574 presentato dalla D.P.G. Dynamic Precision Geometry S.r.l., per effetto del presente decreto è aumentato di euro 168.000,00 e il credito agevolato è aumentato di euro 256.000,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 1574 presentato dalla D.P.G. Dynamic Precision Geometry S.r.l., è aumentata di euro 424.000,00 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2006.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 199

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 1574

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 1574 del 13/02/2004 Comitato del 24/11/2008

• Progetto di Ricerca

Titolo: Progetto GS7

Inizio: 03/01/2005

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 48

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

D.P.G. DYNAMIC PRECISION GEOMETRY S.R.L.
LAMEZIA TERME

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione specialistica professionale di ricercatori e di tecnici addetti al progetto di ricerca GS7

Inizio: 01/03/2005

Durata Mesi: 26

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

D.P.G. DYNAMIC PRECISION GEOMETRY S.R.L.
LAMEZIA TERME (CZ)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.189.050,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.013.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	987.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	189.050,00
al netto di recuperi pari a	Euro	127.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.013.000,00	€ 987.000,00	€ 3.000.000,00	€ 189.050,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.013.000,00	€ 987.000,00	€ 3.000.000,00	€ 189.050,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 1574

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.305.927,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.201.950,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	103.977,50
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	1.676.270,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.600.650,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	75.620,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata all'immissione di mezzi finanziari adeguati, da effettuare sotto forma di aumento del Capitale Sociale o Conferimento dei soci in conto futuro aumento di Capitale Sociale e/o finanziamento esterno, per un importo totale pari ad almeno k€ 500,00. Prima della stipula del contratto la Richiedente dovrà quindi rendere evidenza della delibera di conferimento dei soci in conto futuro aumento del capitale sociale e/o di finanziamento esterno, per un importo pari ad almeno k€ 500,00, da effettuare proporzionalmente allo stato avanzamento lavori ed alle richieste di erogazione e da mantenere per tutta la durata del finanziamento agevolato.

09A04924

DECRETO 15 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Octavian Corneliu Arion, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza dell'11 novembre 2008 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Octavian Corneliu Arion;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'Autorità competente italiana ha chiesto all'Autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di musica in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Vista la nota del 24 novembre 2008 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessato sprovvista del certificato di «definitivatul»;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato, in particolare, che dalle informazioni fornite con la nota n. 24475 sopracitata, l'insegnante di musica, in Romania, deve possedere il «Diploma de Licenta in musica» integrato dal «Certificat De Absolvire - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic»;

Vista la nota n. 328 del 16 febbraio 2009 con la quale l'Accademia di musica «GH. Dima» di Cluj - Napoca Dipartimento preparazione docenti in Romania, certifica che il «Certificat de Absolvire» è stato rilasciato soltanto dopo l'anno 2001, in quanto, in precedenza l'assolvimento della formazione didattico pedagogica era compresa nel percorso di laurea e certificata nella scheda matricola degli studi;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato ha conseguito, nella sessione di novembre 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per il quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Visto il decreto direttoriale 15 giugno 2007, n. 126, con il quale la direzione generale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica ha riconosciuto il titolo musicale conseguito in Romania equipollente al diploma italiano di «pianoforte»;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diplomă de Licență în profilul artistic specializarea muzică instrumentală - muzică-pian» serie F nr. 4221, comprensivo della formazione didattico pedagogica, conseguito nella sessione dell'anno 1989 presso l'Accademia di musica «G. Dima» di Cluj - Napoca (Romania), posseduto dal prof. Octavian Corneliu Arion, cittadino rumeno nato a Oradea (Romania) il 23 dicembre 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe di concorso:

77/A - «Strumento musicale - nella scuola media - pianoforte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A04897

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 aprile 2009.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (Deliberazione n. 59/09/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 aprile 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 2009, n. 26, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie»;

Vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni provinciali e comunali programmate nel 2009, e , in particolare, la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e lo statuto e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13 e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative nella regione autonoma Friuli Venezia-Giulia;

Visti lo statuto della Regione siciliana e la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», nonché la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale» e successive modificazioni;

Visti lo Statuto della Regione sarda e la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Tenuto conto dell'avvenuta convocazione dei comizi elettorali previsti per il 6 e 7 giugno 2009 per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009 e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. L'elenco delle province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali europee o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 2.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per i consigli provinciali e per i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni di cui al presente provvedimento.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 3, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto dal all'art. 2, comma 1, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EPC, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno il quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espressi da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici. Nei programmi che utilizzano la formula dell'intervista al singolo esponente politico, fermo il rispetto del principio dell'equilibrio delle presenze nel ciclo del programma, che va garantito anche attraverso la preventiva notizia degli interventi programmati, i conduttori sono tenuti ad assicurare imparzialità e parità di trattamento nel porre le domande ai diversi esponenti politici intervistati e curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici agli stessi conduttori o alla testata.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione non è ammessa ad alcun titolo la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 8.

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni provinciali e comunali di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, anche avuto riguardo ai cittadini comunitari residenti in Italia che esercitano il diritto di voto.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 9.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali o nei consigli comunali da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle della lettera *a)*, presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti delle liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di presidente della provincia o di sindaco nei comuni da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per i consigli provinciali e per i consigli comunali da rinnovare.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contradditorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EPC resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2009.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *q)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio

2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

1. Fino al sedicesimo giorno precedente la data delle votazioni la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da chiunque divulgata, deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 1 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 1 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 1 appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.

5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori.

6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate nei precedenti commi, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all'atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l'autore della notizia le fornisce, riportare, entro ventiquattro ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

Art. 24.

Divieto di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali nei quindici giorni precedenti le votazioni

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, della stampa o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi aventi l'oggetto di cui al primo comma rilasciate da esponenti politici o qualunque altro soggetto in qualsiasi sede.

3. Sono tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo le emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, le società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e le agenzie di stampa.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 26.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della

Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 27.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per quanto non diversamente disposto si applicano, in caso di eventuali turni di ballottaggio, le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 22 aprile 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

09A04931

DELIBERAZIONE 22 aprile 2009.

Atto di indirizzo sull'informazione in materia di *referendum* popolari aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2006. (Deliberazione n. 58/09/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 aprile 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numeri 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;

Vista la segnalazione del Comitato promotore dei *referendum* elettorali del 14 aprile 2009 (prot. n. 30352), con la quale, nell'approssimarsi della celebrazione della consultazione referendaria avente ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2006, è stato richiesto l'intervento dell'Autorità inteso ad assicurare il rispetto da parte delle emittenti pubbliche e private del diritto all'informazione dei cittadini al fine di garantire una corretta informazione sull'iniziativa referendaria di cui trattasi;

Ritenuta l'importanza di una corretta informazione sui temi dell'iniziativa referendaria nella fase precedente allo svolgimento della campagna elettorale, che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione», costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

Considerato che l'Autorità è chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

Rilevato, altresì, che l'art. 7, comma 3, dello stesso Testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei principi sopra esposti nei programmi di informazione e di propaganda;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di adottare nei confronti delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private un atto di indirizzo, inteso a richiamare la necessità che l'informazione relativa ai temi e alle modalità della prossima consultazione relativa ai *referendum* popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), si svolga nell'osservanza dei principi indicati;

Udita la relazione dei commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono invitate a fornire una corretta informazione sui temi inerenti l'iniziativa referendaria di prossima convocazione avente ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, al fine di contribuire alla formazione di una libera opinione da parte dei cittadini.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 aprile 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

09A04975

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 aprile 2009.

Riattivazione di alcuni servizi catastali dell'Ufficio provinciale di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del 23 aprile 2009 con il quale la Direzione regionale Abruzzo e Molise, a causa della completa inagibilità dei locali sede dell'Ufficio provinciale di L'Aquila, conseguente agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, ha accertato il mancato funzionamento dei servizi del suddetto Ufficio dal 6 aprile 2009;

Considerato che nella città di L'Aquila, stante il permanere dello stato di emergenza, non è attualmente possibile reperire in tempi brevi locali per la sistemazione ancorché temporanea dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio;

Considerato che nelle città di Avezzano e di Sulmona sono presenti due poli catastali, gestiti da personale dell'Agenzia del territorio, presso le sedi delle rispettive amministrazioni comunali;

Considerato che, a livello centrale, sono stati completamente recuperati tutti i dati e le informazioni presenti nella banca dati catastale dell'Ufficio provinciale di L'Aquila alla chiusura dei servizi del 3 aprile 2009, giornata lavorativa immediatamente antecedente al verificarsi dell'evento sismico;

Considerata l'urgente necessità di riattivare, ancorché provvisoriamente, i servizi catastali per garantire il corretto svolgimento degli adempimenti in materia catastale;

Sentite le rappresentanze locali degli organismi professionali interessati dal provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

1. A far data dal 5 maggio 2009, sono riattivati i seguenti servizi catastali dell'Ufficio provinciale di L'Aquila:

a) consultazione delle banche dati informatizzate catastali (cartografica, censuaria, planimetrica) presso i poli catastali di Avezzano e Sulmona;

b) consultazione delle banche dati catastali dell'Ufficio provinciale di L'Aquila presso tutti gli altri Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio;

c) consultazione delle banche dati catastali dell'Ufficio provinciale di L'Aquila attraverso il canale telematico SISTER, per i servizi già erogati a mezzo di detto sistema informatico;

d) accettazione, presso le sedi dei poli catastali di Avezzano e Sulmona, degli atti di aggiornamento catastale di cui all'art. 1, comma 1 (Dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle unità immobiliari urbane - DOCFA), e di cui all'art. 1, comma 4 (Tipi mappali e Tipi di frazionamento - PREGEO, Denunce di variazione colturali - DOCTE), del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701. In entrambe dette sedi è possibile presentare, indifferentemente, i suddetti atti di aggiornamento catastale per l'intero territorio di competenza dell'Ufficio provinciale di L'Aquila. È altresì consentita, dalla medesima data, la presentazione per via telematica degli atti di aggiornamento catastale relativi all'Ufficio provinciale di L'Aquila per i quali era stata già resa possibile tale facoltà;

e) presentazione delle domande di volture di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, afferenti la competenza territoriale dell'Ufficio provinciale di L'Aquila, oltre che presso i poli catastali di Avezzano e Sulmona, anche presso l'Ufficio provinciale di Teramo. La presentazione può avvenire, oltre che su supporto cartaceo, anche a mezzo della procedura informatica VOLTURA 1.0;

f) presentazione delle istanze in materia catastale afferenti la competenza territoriale dell'Ufficio provinciale di L'Aquila, indifferentemente, in una delle sedi di Avezzano o Sulmona.

2. Con successivo provvedimento verrà data notizia della riattivazione di ulteriori servizi dell'Ufficio provinciale di L'Aquila.

L'Aquila, 28 aprile 2009

Il direttore regionale: FRATELLO

09A04974

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 marzo 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle Università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 17 marzo 2009;

Vista la nota rettorale prot. 667/II/GP/gm in data 18 marzo 2009 con la quale sono state trasmesse al MIUR le modifiche di Statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/89;

Considerato che la nota ministeriale in data 25 marzo 2009 Prot. 1239 non contiene osservazioni o rilievi;

Decreta:

Lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 marzo 2009

Il rettore: PUGLISI

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Denominazione e finalità

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sedi in Milano e Feltre, è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (LM);

c) dottorato di ricerca (DR);

d) diploma di specializzazione (DS);

e) master universitario I livello (MU *I)*;

f) master universitario II livello (MU *II)*.

Può inoltre organizzare:

a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

b) master;

c) altre attività di formazione superiore.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.

Art. 2.

Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'attività della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM — nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere — è disciplinata secondo il presente Statuto e dai seguenti regolamenti:

a) regolamento didattico di Ateneo;

b) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Università o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3.

Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa.

2. Le fonti di finanziamento della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione europea.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

3. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.

Attività sportive

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività sportive degli studenti anche mediante convenzioni con le Associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo I

GENERALITÀ

Art. 7.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Senato Accademico;

c) il Rettore.

2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto e delle leggi applicabili all'Università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Capo II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal Rettore;

b) dal Pro-Rettore Vicario;

c) dai Presidi di Facoltà;

d) da cinque rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori», tra i quali almeno tre non debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non debbono far comunque parte dei ruoli universitari;

e) da un rappresentante del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca;

f) da un rappresentante della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri;

g) dal Presidente della Camera di Commercio di Milano o da un rappresentante della Giunta Camerale scelto dal Consiglio di Amministrazione dell'Università IULM tra una terna di nomi di componenti della Giunta indicata dal Presidente;

h) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Università IULM. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'Ateneo;

i) da un massimo di tre membri cooptati dal Consiglio di Amministrazione in rappresentanza di finanziatori privati o pubblici in rapporto alla consistenza e alla durata della partecipazione contributiva.

j) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo.

3. La mancanza di una o più delle sue componenti non inficia la regolarità delle sedute. La nomina di componenti di cui alle lettere *h)* e *i)* è facoltativa.

4. I Consiglieri di cui alle lettere *e)*, *g)*, *h)* e *i)* non possono essere scelti tra personale docente, dirigente o tecnico-amministrativo delle Università Italiane statali e non statali, in servizio o a riposo.

5. Il Rettore è *ex-officio* Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore Amministrativo assiste ai lavori del Consiglio avvalendosi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo come supporto tecnico alla verbalizzazione

Art. 9.

Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Università, deliberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;

b) elegge il Rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Direttore Amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati e il Direttore Esecutivo scelto tra manager italiani e stranieri;

e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

f) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del Senato Accademico;

g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) delibera sulle modifiche di Statuto anche su proposta del Senato Accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico;

i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente Statuto, su proposta del Senato Accademico;

j) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attività didattica superiore;

k) delibera, sentito il Senato Accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

l) formula al Rettore il parere sulla nomina del Nucleo di Valutazione.

Art. 10.

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.

2. Esso:

a) elegge nel proprio seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Rettore, i Presidi di Facoltà e il rappresentante degli studenti. Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un Presidente onorario;

b) nelle materie diverse dalla nomina del Presidente, del Direttore Esecutivo e del Direttore Amministrativo delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;

c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il Presidente o il Rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente Statuto, può adottare un Regolamento interno.

Art. 11.

Indennità

1. Il Consiglio di Amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) al Rettore e ai Pro-Rettori;

c) ai Presidi di Facoltà;

d) ai Presidenti dei Consigli di Settore Accademico;

e) ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

ed inoltre:

f) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal Consiglio di Amministrazione;

Art. 12.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;

c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del Presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al Rettore, Vice Presidente Vicario del Consiglio d'Amministrazione.

Capo III

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 13.

Composizione

1. Il Senato Accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) dal Pro-Rettore Vicario;

c) dai Presidi di Facoltà;

d) dai Presidenti dei Consigli di Settore Accademico;

e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo.

Il Direttore Amministrativo assiste ai lavori e funge da Segretario

Art. 14.

Attribuzioni

1. Il Senato Accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) propone al Consiglio di Amministrazione una terna di professori per la designazione del Rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) elegge i Presidi delle Facoltà secondo le modalità di cui al successivo art. 20;

d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di Amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni Facoltà o Settore Accademico;

e) provvede all'attribuzione per ogni Facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di Amministrazione, di posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore universitario;

f) delibera in merito alle proposte dei Consigli di Facoltà, relative alla costituzione dei Settori Accademici;

g) ratifica le deliberazioni dei Consigli di Facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) formula il parere, sentito il Consiglio di Facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

i) propone al Consiglio di Amministrazione in materia di ordinamenti didattici modifiche di Statuto e dà parere su proposte avanzate da questo, propone il Regolamento Didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

j) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;

k) delibera sulle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca, secondo le modalità previste dai regolamenti relativi alla ricerca e agli Istituti;

l) predispone le relazioni di sua competenza richieste dalla legge;

m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post-lauream;

n) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;

o) formula al Rettore il parere sulla nomina del Nucleo di Valutazione.

2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Rettore.

Capo IV

IL RETTORE

Art. 15.

Compiti e attribuzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e rappresenta l'Università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso.

2. Il Rettore dura in carica cinque anni e può essere confermato.

3) Il Rettore:

a) convoca e presiede le adunanze del Senato Accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attività didattica e scientifica; in particolare può avvalersi di una apposita Commissione a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di congruità tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale;

c) vigila sul funzionamento dell'Università;

d) nomina con suo decreto i Presidi delle Facoltà eletti dal Senato Accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 20;

e) esercita l'autorità disciplinare, secondo la normativa vigente;

f) emana lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

g) nomina il Nucleo di Valutazione, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, indicandone il Presidente;

h) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

i) nomina il Pro-Rettore Vicario. Può nominare anche altri Pro-Rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;

j) può conferire deleghe a professori per materie determinate;

k) esercita, sentito il Direttore Esecutivo, la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo;

l) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 16.

Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell'Università su una terna di nomi proposta dal Senato Accademico, che comprende il Rettore uscente.

2. Qualora il Senato Accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione procede alla designazione scegliendo il Rettore fra tutti gli aventi diritto.

3. Il Rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

TITOLO III

ORGANO SUSSIDIARIO

Capo I

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 17.

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione interna è nominato, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, dal Rettore, con proprio decreto, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico. Il Nucleo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno due esterni all'Ateneo stesso e dura in carica tre anni.

TITOLO IV

LE STRUTTURE E LORO ORGANI

Capo I

LA FACOLTÀ

Art. 18.

La Facoltà

1. La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Art. 19.

Gli organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:

a) il Preside;

b) il Consiglio di Facoltà.

Art. 20.

Il Preside di Facoltà

1.Il Preside rappresenta la Facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.

2. Il Preside è eletto dal Senato Accademico tra i professori di prima fascia afferenti alla Facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di Facoltà, che comprende il Preside uscente, nella composizione di cui alle lettere *a)* e *b)* del successivo art. 21, comma IV.

3. Qualora il Consiglio di Facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, il Senato Accademico procede alla designazione del Preside fra tutti gli aventi diritto.

4. Il Preside è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato.

5. Il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;

c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Università.

Art. 21.

Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà:

a) propone al Senato Accademico una terna di professori di prima fascia afferenti alla Facoltà, contenente il Preside uscente, secondo quanto previsto al precedente art. 20;

b) elegge, tra i Professori di prima fascia della Facoltà, i Presidenti dei Consigli di Settore Accademico, che fanno capo alla Facoltà;

c) destina le risorse per la didattica deliberate dal Senato Accademico;

d) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

e) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

f) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore universitario attribuiti dal Senato Accademico;

g) esamina ed approva, con il parere favorevole del Presidente del Consiglio di Settore Accademico di competenza, i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;

h) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle richieste dei Consigli di Settore Accademico;

i) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'Ateneo.

3. Il Consiglio di Facoltà propone al Senato Accademico la composizione dei Settori Accademici, tenendo conto di quanto disposto al successivo art. 22 comma 1. Le determinazioni in materia sono adottate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

d) tre rappresentanti degli studenti.

5. Ove il Consiglio di Facoltà svolga anche le funzioni di Consiglio di Settore Accademico, esso è integrato dai docenti supplenti, affidatari e/o a contratto di insegnamenti ufficiali, con voto consultivo.

6. Il Regolamento elettorale determina le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

7. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di Commissioni istruttorie per specifici argomenti.

8. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire di norma almeno una volta al mese.

9. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il Consiglio di Facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti è deliberato in Consiglio di Facoltà dai professori di ruolo e dai ricercatori. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo, ad eccezione degli argomenti attinenti l'organizzazione della didattica sui quali hanno voto deliberativo.

10. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Preside.

Capo II

I CONSIGLI DI SETTORE ACCADEMICO

Art. 22.

I Consigli di Settore Accademico

1. Nella Facoltà sono istituiti, per ciascun Corso di laurea integrato con i corsi di laurea magistrale ad esso collegati, i Consigli di Settore Accademico, con il compito di gestire tutte le attività didattiche necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio ad esclusione di quelle devolute al Consiglio di Facoltà.

2. In particolare, il Consiglio di Settore Accademico:

a) adotta, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal proprio regolamento, nuove modalità didattiche;

b) predispone le proposte per il fabbisogno di professori a contratto;

c) presenta al Consiglio di Facoltà le richieste di attivazione di insegnamenti;

d) esercita inoltre le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

3. Sono membri del Consiglio di Settore Accademico:

a) i professori, compresi quelli a contratto per corsi ufficiali, affidatari e supplenti, che svolgano la loro attività didattica nel Settore Accademico;

b) una rappresentanza di ricercatori, pari a un terzo del loro numero e comunque non inferiore a due, afferenti al corso di laurea o al Settore Accademico;

c) tre rappresentanti degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

4. Il Regolamento elettorale determina le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. I professori a contratto per corsi ufficiali, i ricercatori e i rappresentanti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

6. Il Consiglio di Settore Accademico è presieduto dal Presidente eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia della stessa. È nominato con Decreto del Rettore ed è rieleggibile. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Facoltà. Il Presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il Consiglio, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti. In caso di urgenza o necessità il Presidente può esercitare direttamente quanto previsto al precedente comma 2b e 2c.

Capo III

GLI ISTITUTI

Art. 23.

L'Istituto

1. L'Istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del Consiglio di Facoltà e dei Consigli di Settore Accademico, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. L'Istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, coopera con il Direttore dell'Istituto nel:

a) promuovere e coordinare l'attività di ricerca e culturale;

b) organizzare e coordinare l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il Direttore;

b) il Consiglio d'Istituto.

Art. 24.

Il Direttore di Istituto

1. Il Direttore rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio d'Istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 23 comma 2.

2. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio d'Istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata a un professore di ruolo di altra Università, titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il Direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e può essere rieletto.

3. Il Direttore può designare un Vice Direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il Vice Direttore, nominato con Decreto Rettorale, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 25.

Il Consiglio d'Istituto.

1. Il Consiglio d'Istituto espleta le competenze attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento degli Istituti e dal vigente ordinamento universitario.

2. Il Consiglio d'Istituto è costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) dai professori a contratto per corsi ufficiali;

c) dai ricercatori afferenti all'Istituto.

Capo IV

I CENTRI DI SERVIZIO E DI RICERCA

Art. 26.

I centri di servizio: generalità

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può istituire centri di servizio a sostegno della didattica, della ricerca e delle attività culturali sulla base di progetti proposti dal Senato Accademico su parere favorevole dei Consigli di Facoltà, approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ne approva il regolamento, su parere del Senato Accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento, qualora attribuiti.

2. I centri di servizio sono istituiti o disattivati con decreto del Rettore.

3. Sono organi di ciascun centro di servizio:

a) il Presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università, nominato con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico;

b) il Comitato scientifico (di cui la maggioranza deve essere costituita da professori o ricercatori dell'Università) è nominato con Decreto del Rettore sentito il Senato Accademico e definisce il programma del centro e indica le modalità del relativo finanziamento.

4. Il funzionamento di ciascun Centro di servizio è stabilito da un apposito Regolamento su parere del Senato Accademico e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente e il Comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 27.

I Centri di ricerca

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può istituire Centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di Istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture didattiche e dei Centri di servizio. Il Consiglio di Amministrazione ne approva il regolamento, su parere del Senato Accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I Centri di ricerca sono istituiti o disattivati con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.

3. Sono organi del Centro:

a) il Comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori o ricercatori di ruolo dell'Università, responsabili delle sezioni, oltre al Direttore, nominati con Decreto del Rettore sentito il Senato Accademico;

b) il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.

4. Il Direttore e il Comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.

TITOLO V

I SOGGETTI

Capo I

IL PERSONALE DOCENTE

Art. 28.

Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a 20 posti.

3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a 40 posti.

4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

Art. 29.

Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP).

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università statali.

Art. 30.

Ricercatori universitari

1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a 60 posti.

2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca, secondo i compiti e le funzioni previste dall'ordinamento universitario e dalle norme di legge vigenti.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.

4. Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP).

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Università statali.

Art. 31.

Ricercatori a tempo determinato

1. Ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni l'Università, previo espletamento di procedure disciplinate con proprio regolamento che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, può instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dall'Ateneo.

2. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.

3. La Liberà Università di Lingue e Comunicazione IULM, verserà i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP).

Art. 32.

Docenti a contratto

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi della legge 127/1997 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della Legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla copertura di insegnamenti ufficiali, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri di comprovata qualificazione scientifica, culturale o professionale ai sensi della legge 127/1997 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 33.

Borse di addestramento alla ricerca

1. Al fine di favorire la formazione di giovani laureati, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, oltre le borse di studio *post-lauream* previste dalle norme legislative in vigore, può assegnare borse di addestramento alla ricerca secondo le modalità definite dal Regolamento didattico di Ateneo.

Capo II

IL DIRETTORE ESECUTIVO - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 34.

Il Direttore Esecutivo

1. Il Direttore Esecutivo:

a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Università e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in conformità alle direttive e alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Rettore;

b) provvede all'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi, secondo le modalità e con i limiti indicati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 35.

Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo:

a) coopera con il Direttore Esecutivo nell'attività gestionale dell'Ateneo;

b) sovrintende all'attività amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i Presidi di Facoltà e i Presidenti di Consiglio di Settore Accademico.

c) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 36.

Il personale dirigente e tecnico amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli Uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente Statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto-regolamento del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM stipulato dal Consiglio di Amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Capo III

GLI STUDENTI

Art. 37.

Gli studenti

1. Sono studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di primo e secondo livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea,

laurea magistrale, master universitari di primo e secondo livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello *status* di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Capo IV

ALTRI SOGGETTI

Art. 38.

Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 39.

Facoltà attivate

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è articolata nelle seguenti Facoltà:

a) Facoltà di Lingue, letterature e culture moderne.

b) Facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo.

2. Le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del Senato Accademico, su proposta delle strutture interessate e approvazione del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con Decreto del Rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle Facoltà, dei Corsi di laurea, di laurea magistrale, dei master universitari di primo e secondo livello e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, sono determinati dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 40.

Altre attività didattiche

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione *post-lauream* (Master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite Convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati;

b) periodi di studio all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della Facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da Università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private;

d) corsi e attività di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza (Corsi aperti) per gli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni e le esercitazioni;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati.

2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

Art. 41.

Attività di tutorato

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM istituisce con proprio Regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il Regolamento per il tutorato è approvato dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di Facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 42.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio d'Amministrazione può anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una Società specializzata.

2. Il Collegio, composto da tre membri effettivi, è nominato dal Rettore con suo Decreto, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi. Il Decreto Rettorale individua anche il membro del Collegio che svolgerà le funzioni di Presidente. Il Collegio è scelto tra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, iscritte all'Albo dei Revisori Contabili. Esso dura in carica un triennio ed è rinnovabile.

3. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Università.

4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43.

Mandati elettivi

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove necessario, sarà integrato come previsto dall'art. 8, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 44.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Rettore di emanazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita dei Dottori dei Bianchi di S. Maria degli Angeli e di S. Giovanni Battista della disciplina di S. Giovanni a Mare, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Confraternita dei Dottori dei Bianchi di S. Maria degli Angeli e di S. Giovanni Battista della disciplina di S. Giovanni a Mare, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla R. Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione e S. Angelo Custode a Borgo Loreto, con sede in Napoli.

09A04906

Estinzione della R. Arciconfraternita di S. Francesco d'Assisi in S. Girolamo alle Monache, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la R. Arciconfraternita di S. Francesco d'Assisi in S. Girolamo alle Monache, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui titolare l'ente soppresso è devoluto alla R. Arciconfraternita di S. Maria dell'Arco, con sede in Napoli.

09A04907

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Karidox» 100 mg/ml

Decreto n. 45 del 14 aprile 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «KARIDOX» 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua di bevanda per polli e suini.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Karizoo, S.A. con sede in Polìgono Industrial La Borda-Mas Pujades, 11-12 - 08140 Caldes De Montbui (Barcelona) - Spagna.

Rappresentata in Italia da: Ascor chimici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (FC) - via Piana n. 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore responsabile rilascio lotti: - SP veterinaria, S.A. nello stabilimento sito in Ctra. Reus - Vinyols, km. 4,1, Apartado 60 - 43330 - Riudoms - Tarragona (Spagna).

Laboratorios Karizoo, S.A. nello stabilimento sito in Polìgono Industrial La Borda, Mas Pujades, 11 -12 - 08140 Caldes De Montbui - Barcelona (Spagna).

Procedura decentrata n. UK/V/0250/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Contenitore in polietilene da 1 litro - A.I.C. n. 103948016;

Contenitore in polietilene da 5 litri - A.I.C. n. 103948028.

Composizione:

composizione per ml:

Principio attivo:

Doxiciclina (come doxiciclina iclato)100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli (broilers) e suini.

Indicazioni terapeutiche: Polli (broilers):

Prevenzione e trattamento della malattia cronica respiratoria (MCR) e della micoplasmosi provocate da microrganismi sensibili alla doxiciclina.

Suini: Prevenzione della patologia respiratoria cronica causata da *Pasteurella multocida* e da *Mycoplasma hyopneumoniae* sensibili alla doxiciclina.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:15mesi;

Periodo di validità dopo diluizione, conformemente alle istruzioni: 24 ore;

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

Polli (da carne): 7 giorni;

Suini: 7 giorni;

Uova: uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A04919

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Trocoxil»

Provvedimento n. 62 del 1° aprile 2009

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer LTD – UK.

Rappresentante Italia: Pfizer Italia S.r.l.

Specialità medicinale: TROCOXIL.

Confezioni autorizzate:

confezione —	procedura europea —	NIN —
trocoxil 6 mg cpr masticabili cani blister 2 compresse	EU/2/2008/084/001	104171018
trocoxil 30 mg cpr masticabili cani blister 2 compresse	EU/2/2008/084/003	104171032
trocoxil 20 mg cpr masticabili cani blister 2 compresse	EU/2/2008/084/002	104171020
trocoxil 95 mg cpr masticabili cani blister 2 compresse	EU/2/2008/084/005	104171057
trocoxil 75 mg cpr masticabili cani blister 2 compresse	EU/2/2008/084/004	104171044

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinario in copia unica non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2008)5081 del 9 settembre 2008 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A04921

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Loxicom»

Provvedimento n. 63 del 1° aprile 2009

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories LTD - UK.

Rappresentante Italia: Ascor Chimici S.r.l.

Specialità medicinale: LOXICOM.

Confezioni autorizzate:

confezione —	NIN —	procedura europea —
loxicom 0.5 mg/ml sospensione orale cani bottiglia 30 ml + siringa graduata	104059023	EU/2/2008/090/002
loxicom 1.5 mg/ml sospensione orale cani bottiglia 100 ml + siringa graduata	104059050	EU/2/2008/090/005
loxicom 5 mg/ml sospensione orale cani e gatti fiala vetro 10 ml	104059086	EU/2/2008/090/006
loxicom 0.5 mg/ml sospensione orale cani bottiglia 15 ml e siringa graduata	104059011	EU/2/2008/090/001
loxicom 1.5 mg/ml sospensione orale cani bottiglia 10 ml + siringa graduata	104059035	EU/2/2008/090/003
loxicom 5 mg/ml sospensione orale cani e gatti fiala vetro 20 ml	104059062	EU/2/2008/090/007
loxicom 5 mg/ml sospensione orale cani e gatti fiala vetro 100 ml	104059074	EU/2/2008/090/008
loxicom 1.5 mg/ml sospensione orale cani bottiglia 32 ml + siringa graduata	104059047	EU/2/2008/090/004

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2009)1021 del 10 febbraio 2009 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A04922

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Registrazione della denominazione «Truskawka Kaszubska» o «Kaszëbskô Malëna», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 89 del 18 aprile 2009, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria – Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati «Truskawka Kaszubska» O «Kaszëbskô Malëna».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A04902

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'estratto di determinazione AIP/UPC n. 127 del 1° agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 216 del 15 settembre 2008.

Nel comunicato concernente l'estratto di determinazione AIP/UPC n. 127 del 1° agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 216 del 15 settembre 2008, alla pagina 6 ove è scritto:

Eccipienti: bicarbonato di sodio, lattosio monoidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato, ferro ossido rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), stearato di magnesio.

leggasi:

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

09A04903

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-101) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00